

BOLLO

Comune di CARLENTINI

Provincia di SIRACUSA

# NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

## IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. \_\_\_\_\_  
 elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
 tendente ad ottenere la licenza edilizia per la esecuzione dei lavori di variante Progetto approvato  
 dell'Edificio sito in questo Comune, in Via \_\_\_\_\_ il 28.8.1968, constatato alla partita  
 n. \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_, in testa a \_\_\_\_\_;

Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 27.3.1972;

Considerato che la Commissione Edilizia ha espresso il seguente parere: favorevole;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;  
 Visto il Capo IV, del titolo II, della legge 18 agosto 1942, n. 1150;  
 Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana;  
 Visto il Codice Civile, libro terzo, proprietà edilizia;  
 Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;  
 Ritennto \_\_\_\_\_

Visto il R.D. 16.11.1939 N.3339;

CONCEDE il proprio

## NULLA OSTA

al Sig. \_\_\_\_\_  
 domiciliato in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte.

L'autorizzazione è inoltre concessa sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1.) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2.) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cosa ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3.) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi

4.) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5.) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6.) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto o il riparo su cui è collocata;

7.) Il Comune si riserva di applicare le tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero contemplati ad opere ultimate nei relativi regolamenti.

In caso di trapasso dell'immobile, gli aventi diritto devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune.

La licenza di costruzione ha la durata di anni uno.

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

Le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio lavori.

Le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, acquedotti) sono a carico del titolare della licenza.

È fatto obbligo di richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio delle opere, gli allineamenti stradali e le quote medie degli edifici.

È inoltre fatto obbligo di tenere, sul luogo della costruzione, la licenza ed i disegni approvati costantemente a disposizione degli Agenti e Funzionari incaricati della vigilanza.

Per le opere in cemento armato, il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato alla presentazione della licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura di Siracusa. Per le costruzioni civili di altezza superiore a m. 24 in gronda, e per le costruzioni industriali e di carattere speciale, il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato al collaudo, da parte del Comando dei Vigili del fuoco, degli impianti antincendio.

A norma della l. r. 28/4/1954, n. 11 e dell'art. 8 del Regolamento 26/4/1949 n. 10 pubblicato nella G. U. n. 20 del 4/5/1949, le certificazioni relative agli sgravi fiscali, compreso il certificato di abitabilità, saranno rilasciate a lavori ultimati.

I lavori si intendono ultimati se sono state eseguite le opere di urbanizzazione primarie e se l'edificio è costruito in ogni sua parte in conformità ai disegni approvati, ed è provvisto dei servizi indicati nella domanda di licenza; in particolare, a norma dell'art. 20 del regolamento, le pareti visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni.

Si dichiara che la zona nella quale ricade l'edificio non rientra nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/4/1962, n. 167.

Il titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, muniti del regolare visto.

Dalla Residenza Municipale, li 28 MAR. 1972 19



IL SINDACO

*F. Cosentino*

Il sottoscritto dichiara che la presente licenza edilizia è stata pubblicata all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE